



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 39 – 22 DICEMBRE 2020

Riunione del giorno 21 dicembre 2020

**35.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- **Stefano ARNALDI**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

“ARNALDI STEFANO: Per aver partecipato, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, al denominato Torneo AIBVC CUP di Beach Volley, non organizzato né autorizzato dalla FIPAV e così violando gli Artt. 8,10 e 16 Statuto FIPAV, 19 e 22 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur., nonché delle norme che regolano l'attività del Beach Volley come riportate nel manuale approvato con delibera federale del 20/12/2019”.

All'udienza in modalità videoconferenza risultava presente il sostituto procuratore federale.

Il rappresentante della procura illustrava i motivi del deferimento e concludeva chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare dell'incolpato. L'incolpato, non presente, aveva precedentemente inviato memoria.

All'esito della discussione il Tribunale riunitosi in camera di consiglio emetteva la seguente sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di una segnalazione della Segreteria Generale dalla quale risultava che l'atleta aveva preso parte, in Bellaria nei giorni 5 e 6 settembre 2020, alla manifestazione sportiva di Beach Volley, denominata “Torneo AIBV CUP”, non organizzata né autorizzata dalla Federazione, ricevuta in data 9 settembre 2020.



L'atleta Arnaldi nella memoria inviata ammetteva di aver partecipato al torneo non riconosciuto dalla FIPAV ma rilevava come il tesseramento per la stagione 2020/2021 fosse stato fatto in automatico dalla società di appartenenza tanto che ne aveva chiesto l'annullamento. Precisava altresì di aver partecipato al torneo in Bellaria con intenzioni puramente amatoriali e nel solo interesse di praticare lo sport.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non può certo essere considerata esimente di responsabilità la mancata conoscenza della norma e neanche il fatto che, successivamente, sia stato richiesto l'annullamento del tesseramento, che non risulta comunque effettuato.

L'azione contestata all'Arnaldi è quella di aver partecipato ad un torneo non organizzato né autorizzato dalla FIPAV.

Sul punto il RAT all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB;

È certo e neanche contestato che il torneo organizzato dalla AIBVC CUP non fosse autorizzato dalla FIPAV.

PQM

- delibera di sanzionare l'atleta Arnaldi Stefano con la sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Roma, 21 Dicembre 2020

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 dicembre 2020